



COMUNE DI PERDAXIUS

Provincia Sud Sardegna

Via Aldo Moro , n° 1- (09010) Perdaxius C.F. 81002390920-P.I. 02710460920

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA SOSTA NEGLI STALLI “ROSA”, DESTINATI AI VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO DELLE DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA O DI GENITORI CON UN MINORE DI ETÀ NON SUPERIORE A DUE ANNI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.... DEL .../.../2024

Art. 1 – Riferimenti normativi

1. La disciplina di riferimento alla materia di cui trattasi si rinviene, ad oggi, nella seguente normativa:

- articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo Codice della strada*);
- articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo Codice della strada*);
- articolo 188-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo Codice della strada*);
- articolo 120 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*);
- allegato 1 al Decreto 7 aprile 2022 a firme del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per le disabilità, avente ad oggetto “Indicazioni preliminari per la segnaletica dei “stalli rosa”.

Art. 2 – Finalità

1. Il Comune di Perdaxius ha, fra i propri obiettivi primari, la promozione delle politiche a favore della famiglia e delle funzioni di accudimento della prima infanzia e i cosiddetti “parcheggi rosa” costituiscono un notevole apporto di natura sociale a sostegno della maternità e della genitorialità, offrendo un’agevolazione pratica in un frangente comune e quotidiano quale la ricerca di un parcheggio, massimamente in prossimità di strutture o servizi ove risulti di norma difficoltosa.

2. Nelle more dell’aggiornamento del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, che dovrà stabilire le specifiche tecniche idonee a consentire la concreta attuazione della disposizione normative di cui all’art. 188-bis del decreto legislativo 285/1992, il presente Regolamento intende definire le modalità con le quali consentire ai veicoli al servizio di donne in stato di gravidanza o di genitori con bambini di età

non superiore a due anni di sostare in spazi loro appositamente riservati, negli stalli istituiti ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 285/1992 (c.d. "stalli rosa"), nelle more dell'emanazione della disciplina nazionale.

Art. 3 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina la procedura per il rilascio dei "permessi rosa" di cui all'art. 7 del decreto legislativo 285/1992, nelle more dell'emanazione della disciplina nazionale, al fine di garantirne la fruizione agli aventi titolo.

Art. 4 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si definiscono:

- donne in stato di gravidanza: donne munite di adeguata certificazione medica rilasciata da professionisti sanitari, sia afferenti a strutture pubbliche che a strutture private, attestanti le generalità della donna, la data presunta del parto ed ogni elemento utile al fine di certificare lo stato di gravidanza;
- genitori con un bambino di età non superiore ai due anni: i soggetti che siano in grado di certificare attraverso apposita documentazione anagrafica, la genitorialità di un figlio/a di età non superiore a due anni;
- stallo rosa: aree di sosta riservate alle categorie oggetto del presente Regolamento, individuate attraverso apposita segnaletica orizzontale e verticale, così come previsto dal vigente Codice della Strada (Decreto Legislativo n. 285/92 e s.m.i.) e del relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione (D.p.R. 495/92 e s.m.i.).
- permesso rosa: tagliando con impresso il pittogramma che rappresenta le due condizioni di possibile utilizzo dello stallo rosa, ovvero donna in stato di gravidanza e/o genitore con un bambino di età non superiore a due anni (di cui al Decreto Ministeriale 07.04.2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile

Art. 5 Modalità di presentazione della richiesta di permesso rosa

1. La richiesta di "permesso rosa" può essere presentata da:
 - a) donne in stato di gravidanza residenti nel Comune di Perdaxius;
 - b) i neo genitori, o esercenti la responsabilità genitoriale, fino al compimento del secondo anno di età del figlio, residenti nel Comune di Perdaxius, in luogo del certificato devono compilare solo l'autocertificazione entro il modulo stesso ;
2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare la richiesta di "permesso rosa" mediante la compilazione del modulo allegato al presente Regolamento.
3. Il modulo di richiesta deve essere compilato in ogni sua parte, debitamente sottoscritto e consegnato presso l'Ufficio Protocollo del Comune di residenza oppure trasmesso tramite posta elettronica certificata, corredato della documentazione di seguito indicata:
 - copia di un documento di identità
 - certificato medico attestante lo stato di gravidanza

Il ritiro del permesso rosa, nelle modalità che saranno comunicate ai richiedenti, è previsto entro 15 giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 6 – Validità del permesso rosa

1. Nel momento in cui, per qualsiasi motivazione, i requisiti di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b) vengano meno, i titolari del "permesso rosa" dovranno provvedere alla restituzione dello stesso.
2. Il permesso rosa rilasciato alle donne in stato di gravidanza conserva la propria validità sino al compimento dei due anni del/la bambino/a.
3. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), il permesso rosa è valido unicamente se il minore è presente.

Art. 7 – Stalli rosa

1. I soggetti in possesso del permesso rosa rilasciato con le modalità di cui agli articoli 4 e 5 possono sostare, negli spazi all'uso riservati, avendo cura di posizionarlo in maniera tale da permettere da parte degli addetti il controllo della sosta, evidenziando il lato con la data di scadenza dello stesso.

Il permesso non autorizza alla sosta gratuita nei posteggi contrassegnati dalla segnaletica orizzontale di colore blu (strisce blu), l'agevolazione è infatti prevista solamente negli stalli rosa.

In caso di violazione della normativa vigente in materia e delle modalità di utilizzo sopra esposte, l'organo accertatore di Polizia Stradale applicherà le sanzioni previste dall'art. 188-bis del Codice della Strada.

La fruizione del permesso in oggetto è tassativamente legata alla presenza del minore, condizione indispensabile affinché anche i legittimi titolari ne possano beneficiare.

Si specifica che **NESSUNO** oltre i **TITOLARI** indicati sul retro del permesso possono farne uso; quest'ultimo non è cedibile in nessun caso e a nessun titolo a terzi.

2. Ferma restando la validità del permesso rosa su tutto il territorio nazionale, gli spazi di cui al comma 1 sono individuati con apposito provvedimento adottato dai singoli Comuni, ognuno per il territorio di propria competenza

3. Gli "stalli rosa" sono delimitati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, come da "Indicazioni preliminari per la segnaletica degli "stalli rosa" di cui all'Allegato 1 al Decreto 7 aprile 2022.

4. Per la delimitazione degli "stalli rosa" è utilizzato l'apposito pittogramma individuato dall'Allegato 1 al Decreto 7 aprile 2022, sia come simbolo da inserire nella segnaletica verticale, sia come iscrizione sulla pavimentazione, fermo restando che la striscia di delimitazione dello stallone rosa deve essere di colore giallo.

Art. 8 Cessazione del permesso rosa

Nel momento in cui, per qualsiasi motivazione, i requisiti previsti dalla normativa vigente che hanno portato al rilascio contestuale dell'autorizzazione con relativo permesso, vengano meno, i titolari dovranno provvedere alla restituzione di entrambi in un tempo massimo di giorni 30 in originale; detto periodo non costituisce una proroga della concessione

Art. 9 Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono sanzionate ai sensi del vigente Codice della Strada da parte degli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada

Art. 10 – Norme finali e entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione.

2. Il presente Regolamento cesserà di produrre i propri effetti in concomitanza con l'entrata in vigore delle norme nazionali eventualmente emanate successivamente alla sua approvazione, qualora non compatibili con quanto dallo stesso disciplinato.

Indice generale

ART. 1 – *Normativa Riferimento....*

Art. 2 Finalità

Art. 3 Oggetto

ART. 4 Definizioni

ART. 5 Modalità di presentazione della richiesta di permesso rosa

ART. 6 Validità del permesso rosa

ART. 7 Stalli Rosa..

Art. 8 Cessazione Del Permesso Rosa.

Art. 9 Sanzioni.

ART. 10 Norme finali e entrata in vigore.